

AVV. MAURIZIO COPPA

AVV. CARMINE PANICO

80132 NAPOLI - PIAZZA TRIESTE E TRENTO N.48

TEL.081/401852 - FAX 081/404256

COPIA

ON.LE TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZ. LAVORO -

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Con

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI
LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Proposto dal sig. ANTONIO COSTANZO, nato il 29.10.1965 a Cercola (NA), e residente in San Sebastiano al Vesuvio alla Via Bruno Buozzi n. 1, (C.F. CSTNTN65R29C495F), rapp.to e difeso, in virtù di mandato in calce al presente atto dall'avv.to Maurizio Coppa (C.F. CPPMRZ64R11F839O), e dall'avv.to Carmine Panico (PNCCMN81B16G795F), con i quali elett.te domicilia in Napoli alla Piazza Trieste e Trento n. 48. PEC carmine.panico@legalmail.it FAX 081.404256.

RICORRENTE

CONTRO

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per l'Istruzione, Direzione Generale per il Personale della Scuola, in persona legale rappresentante *pro tempore*.
- Ufficio scolastico Regionale per la Campania, in persona del Dirigente legale rappresentante *pro tempore*.
- Ambito Territoriale di Napoli, in persona del Dirigente legale rappresentante *pro tempore*.

RESISTENTI

E NEI CONFRONTI DI

- Tutti i docenti iscritti nella classe concorsuale A048 delle graduatorie ad esaurimento definitive vevolevoli per la Provincia di Napoli pubblicate con Decreto Prot. n. 3151 del 26 agosto 2014 a firma del Dirigente dell'Ufficio scolastico Regionale per la Campania - Ambito territoriale di Napoli - che in

virtù del reinserimento del ricorrente nelle GAE della Ambito territoriale di Napoli, per la classe concorsuale A048 - sarebbero scavalcati in graduatoria.

CONTROINTERESSATI

FATTO E DIRITTO

- Il ricorrente è docente abilitato all'insegnamento della materia Matematica applicata - Classe Concorsuale A048 -.
- In quanto abilitato all'insegnamento per la predetta classe di concorso, il ricorrente è in possesso del titolo di accesso alle graduatorie ad esaurimento utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente autorizzati e per il conferimento delle supplenze annuali.
- Nel corso degli anni precedenti il ricorrente ha presentato domanda di inserimento nelle predette graduatorie ad esaurimento provinciali valevoli nell'ambito territoriale di Napoli, per la classe concorsuale di appartenenza.
- La resistente amministrazione, verificata l'esistenza del titolo di accesso ha provveduto ad iscrivere regolarmente l'istante nelle graduatorie medesime.
- La permanenza del ricorrente nelle suddette graduatorie, come risulta dalla documentazione allegata, è attestata sino al biennio 2007/2009.
- Ed infatti, il ricorrente risulta regolarmente inserito nella Classe Concorsuale A048 alla posizione n. 868 come da graduatorie approvate con Decreto prot. 1473/1 del 27.07.2007.
- Tuttavia, non avendo di poi ripresentato la domanda di aggiornamento/permanenza nei termini indicati dai Decreti Ministeriali successivi all'ultimo inserimento in graduatoria, così come sopra specificamente indicato, il ricorrente è incorso nella sanzione della cancellazione dalle graduatorie per ali anni scolastici di vigenza di tali graduatorie.
- Per effetto ed a causa di tale cancellazione, il ricorrente, in quanto non più presente nelle graduatorie non ha potuto essere tratto dalle stesse per la

stipula di contratti a tempo determinato né tantomeno per ottenere l'immissione in ruolo, e/o lo svolgimento di incarichi di supplenza.

- A seguito della pubblicazione del Decreto Ministeriale di aggiornamento Prot. n. 235 dell'1.04.2014, il ricorrente, essendo pienamente in possesso dei titoli d'accesso alla terza fascia predette graduatorie per il triennio 2014-2017, ha presentato regolarmente, ed entro i termini fissati con decreto, domanda di aggiornamento / reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento; domanda che si versa in atti.

- La domanda presentata dall'istante non ha avuto alcun riscontro dall'amministrazione resistente, e, pertanto, lo stesso ad oggi, benché in possesso dei relativi titoli e benché ne abbia fatto tempestiva richiesta non è stata inserito nelle graduatorie relative al triennio 2014/2017, per la classe concorsuale suindicata; e tanto del tutto illegittimamente

- E invero, l'art. 1 *bis* della Legge 4 giugno 2004, n. 143, richiamato dal Decreto Ministeriale di aggiornamento, dopo aver precisato che la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi, dispone a chiare lettere che, a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.

- Il Decreto Ministeriale n. 235 del 2014, oggi impugnato, così come il precedente Decreto n. 44 del 2011, invece, del tutto immotivatamente, nel disporre l'integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017, non ha previsto tale reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza di coloro che, in occasione dei precedenti aggiornamenti, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria.

Vero in fatti è che l'odierno ricorrente per effetto di suddetta illegittima disposizione non è stato reinserito nelle graduatorie provinciali a esaurimento

pubblicate con decreto prot. n. 3151 del 26 agosto 2014 a firma del Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale dell'ambito di Napoli, vevoli per il triennio 2014-2017.

Tale omissione, che ha determinato la preclusione del ricorrente dalle vigenti graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014/2017, è del tutto illegittima per le seguenti ragioni di

DIRITTO

1. VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS DELLA LEGGE 4 GIUGNO 2004, N. 143; - ECCESSO DI POTERE -

Il Decreto Ministeriale n. 235 del 2014. pur richiamando nelle premesse e quale norma di chiusura (per quanto non previsto) le disposizioni di cui D.L. n. 97/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 4 giugno 2004. ne viola, quanto all'odierno *thema decidendum*, la lettera e la *ratio*.

Ed invero l'art. 1 del Decreto Ministeriale di aggiornamento dispone che *la permanenza nelle graduatorie a esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi con le modalità ed i termini (.....), statuendo, altresì, che la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria.*

La previsione di cui al predetto art. 1 del D.M. succitato è mutuata dalla più ampia disciplina dettata legge n. 143 del 4 giugno 2004, recante disposizioni urgenti in materia di esami di Stato e di Università, il cui art. 1 bis, nel disciplinare le graduatorie ad esaurimento di ambito provinciale cd. GAE, dispone che, dall'anno scolastico 2005-2006, *la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del Testo Unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria.*

La mancata presentazione della domanda comporta, ai sensi della citata disposizione, la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. Tuttavia, secondo l'art. 1 bis della Legge n. 143 del 4 giugno 2004, tale sanzione non è definitiva in quanto, *a domanda dell'interessato, da presentarsi*

entro il termine fissato per l'aggiornamento, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.

In altri termini, la norma primaria sopra citata se, per un verso, ha inteso comminare la sanzione dell'esclusione dalla graduatoria per i docenti che non presentano domanda di aggiornamento, per altro verso ha limitato tale grave sanzione soltanto al periodo di vigenza di tali graduatorie. Ed infatti, venuta meno la validità di tali graduatorie, per effetto del procedimento di aggiornamento delle stesse, i docenti già inclusi in graduatoria negli anni precedenti all'ultimo aggiornamento (all'atto del quale, non presentando domanda, sono stati depennati), ai sensi della fonte primaria sopra citata possono senz'altro chiedere il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio già maturato al momento della cancellazione.

2. Né il mancato reinserimento in graduatoria dei ricorrenti per effetto della disposizione di cui all'art. 1 del D.M. di aggiornamento può essere motivato sulla scorta dell'avvenuta trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, giacchè tale trasformazione appare del tutto inconferente rispetto all'odierno oggetto del giudizio.

E, invero, l'art. 1, comma 605, lett. e) della legge n. 296/2006, prevede la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, (...) , per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente.(...). Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie a esaurimento".

La norma, dunque, si limita a trasformare le graduatorie provinciali da permanenti ad esaurimento per non alimentare ulteriormente il precariato scolastico e non consentire, a partire dal 2007, l'inserimento di nuovi aspiranti prima dell'immissione in ruolo dei docenti già presenti in quelle graduatorie. La legge, pertanto, si è limitata a riconfermare l'aggiornamento biennale delle graduatorie, precludendo nuovi inserimenti, ma ciò non significa affatto che i soggetti già presenti in graduatoria, che per un motivo qualsiasi non abbiano confermato la volontà di permanervi nei termini, debbano esser penalizzati a tal punto da non poter più esser riammessi in graduatoria in occasione dei periodici aggiornamenti.

Riprova ne sia che, in ossequio al chiaro disposto dell'art. 1 bis della Legge 4 giugno 2004, n. 143, lo stesso D.D.G. del 16 marzo 2007, nel disporre l'aggiornamento delle graduatorie per gli anni 2007-2009 dopo la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, aveva stabilito, all'art. 1, comma 3, che, a domanda degli interessati, da presentarsi, in qualsiasi provincia, era consentito il reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, di coloro che, in occasione del precedente aggiornamento, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria.

Emerge con tutta evidenza, dunque, l'illegittimità, nella parte d'interesse, del Decreto Ministeriale n. 235/2014.

E' coerente allora affermare, quanto al *thema decidendum*, e in coerenza con gli arresti giurisprudenziali del TAR del Lazio e della Corte Costituzionale che [...] *la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da permanenti a esaurimento, non può esser piegata - se non sulla base di un'arbitraria estensione del suo significato - al punto da coglierne conseguenze limitative per i soggetti già inseriti nel sistema delle graduatorie provinciali [...]* (Cfr. TAR Lazio sentenze n. 10809/2008 e n. 10728/2008; Corte Costituzionale n. 41/2011.

3. PACIFICA GIURISPRUDENZA FAVOREVOLE ALLE TESI DELLE RICORRENTI

Occorre osservare che, anteriormente al riconoscimento della sussistenza della giurisdizione ordinaria nelle controversie relative all'accertamento del diritto a permanere in graduatoria nei confronti di atti di gestione delle graduatorie permanenti o ad esaurimento (CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI - sentenza 23 luglio 2014 n. 16756), il giudice amministrativo ha già avuto modo di pronunciarsi in merito al D.M. n. 42 del 2009, concernente l'obbligo di aggiornamento biennale per i docenti iscritti nelle graduatorie scolastiche per il biennio 2007/2009 (Cfr. TAR Lazio, Sez. III-bis, n. 21793 del 2010).

Con tale sentenza era già stato disposto l'annullamento del D.M. n. 42 del 2009 nella parte in cui non prevedeva l'assegnazione, ai docenti interessanti, di un termine per esprimere o meno la volontà di permanere in graduatoria, in quanto illegittimo alla luce della L. n. 143 del 2004, art. 1, comma I-bis, ed, inoltre, posto in violazione del principio del legittimo affidamento dei soggetti già inclusi in graduatoria.

La motivazione addotta è che "la ratio della normativa sopracitata va ricondotta alla finalità di depurare le graduatorie permanenti dalla presenza di docenti che non abbiano più un effettivo interesse a permanervi(...)."

In senso conforme alle tesi della ricorrente, infine, è possibile citare l'Ordinanza del G.L. di Cagliari del 27/07/2012, la sentenza n. 297/2013 del Tribunale di Verona e la sentenza n. 1192/2012 del Tribunale di Matera. In quest'ultima il caso è analogo a quello delle odierne ricorrenti. Infatti, come si legge in sentenza "In occasione dell'aggiornamento delle graduatorie permanenti per il biennio 2007/09 le graduatorie erano state trasformate, in applicazione della legge n. 296/2006 in graduatorie ad esaurimento; che, avendo presentato in ritardo domanda di conferma nell'inserimento era stata cancellata dalle stesse; di non avere

impugnato tale cancellazione, confidando nel reinserimento al momento di successivi aggiornamenti in virtù dell'art. 1. comma bis della L. n. 143 del 2004..."

Commentando poi la norma di cui all'art 1, comma 605, lett. c) il giudice afferma che: "E' stato posto soltanto un limite ai nuovi inserimenti, consentendoli per il biennio 2007/2008, soltanto ai soggetti indicati nel quinto periodo del comma 605. Nel caso specifico non si tratta di un nuovo inserimento ma di un reinserimento [...]" Precisando, altresì come: "la fonte secondaria non può introdurre una decadenza che non sia espressamente prevista dalla fonte primaria".

In altre parole la previsione del D.M. di un termine di decadenza ("cancellazione definitiva dalla graduatoria") entro il quale presentare domanda di permanenza nella graduatoria ad esaurimento viola la norma primaria che attribuisce un diritto al reinserimento in graduatoria al dipendente che vi sia stato, in passato, già inserito. E tale facoltà non pare in contrasto con le finalità della legge n. 296/2006, con la quale è stata disposta la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da graduatorie permanenti (aperte) a graduatorie a esaurimento (chiuse), in quanto con tale provvedimento legislativo si pone soltanto un termine ultimo (anno 2007) per l'ingresso nelle graduatorie, consentendo di converso la possibilità di disporre successivi aggiornamenti, mentre esula da tale normativa l'intento di prefigurare l'esclusione definitiva dalle medesime quale conseguenza dell'omissione della presentazione della domanda di aggiornamento o di permanenza per chi vi fosse già inserito.

Spetta pertanto il domandato reinserimento.

Anche la Sentenza del Tribunale di Firenze del 17 maggio 2013 ha considerato identica domanda di reinserimento in graduatoria fondata con riferimento all'art. 1 comma 1 bis L. 143/04 quale norma che, seppur dettata in materia di ex graduatorie permanenti, è pacificamente tuttora vigente anche in seguito alla trasformazione delle medesime in graduatorie ad esaurimento ex art. 1 comma 605 lettera c) L. 296/06 - per non essere stata

espressamente abrogata da quest'ultima nuova disciplina, e per essere tuttora richiamata dalle stesse fonti ministeriali (DM 235/2014). Il Giudice del Lavoro di Firenze ha aderito alle diffuse e convincenti argomentazioni della sentenza n. 21793/10 TAR Lazio, richiamate nella sentenza 5874/11 TAR Lazio, in tema di effetto decadenziale derivante dalla omessa presentazione della domanda di aggiornamento nel termine previsto. Tale pronuncia, sulla base di complessiva rilettura della disciplina in materia, diretta ad offrire una corretta interpretazione esegetica della portata delle norme, afferma che l'omissione della domanda comporta sì la esclusione dalla graduatoria, ma che tale cancellazione non è assoluta ben potendo l'interessato, nonostante la mancata tempestiva domanda di conferma, dichiarare con successiva domanda di voler essere incluso.

Si veda in tal senso anche la recente pronuncia del Tribunale di Pistoia – sez. lavoro – sentenza n. 17/2014, che integralmente si versa in atti.

Tutto ciò premesso, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato,

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale Civile di Napoli, Sezione Lavoro, affinché voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,

**ANCHE PREVIO ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ E
CONSEQUENTE DISAPPLICAZIONE:**

- del Decreto Ministeriale n. 235 del 4 aprile 2014, nella parte in cui, all'art. 1, comma 2, stabilisce che può chiedere la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio [soltanto] *"Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nella I, II e III fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia,"* e non anche coloro che, in occasione

dei precedenti aggiornamenti, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatorie;

- dell'art. 9, del succitato D.M. rubricato "Modalità di presentazione delle domande", dei commi 2 e 3, stabilisce che */.../ la domanda (...) dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB [...] secondo le seguenti modalità [...] a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line" - presentazione delle Istanze via web - registrazione*, presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it); *b) inserimento della domanda via web. Detta operazione viene effettuata dal 10 aprile 2014 al 10 maggio 2014 (entro le ore 14,00) nella sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - inserimento", presente sul sito internet del Ministero;*

- del successivo articolo 10, rubricato "Regolarizzazioni e esclusioni", al comma 2, lettera b, stabilisce che *[...] è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art 9, commi 2 e 3.*

- di ogni altro atto connesso, conseguente o presupposto, che produca l'effetto di non consentire il reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, di coloro che, in occasione dei precedenti aggiornamenti, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria;

- delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Napoli, classe di concorso A048, valide per il triennio 2014/2017, così come formate senza contemplare la domanda di reinserimento della ricorrente

ACCERTARE

Il diritto del ricorrente ad essere inserito nelle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Napoli, classe di concorso A048, valide per il triennio 2014/2017

ORDINARE ALL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE DI

emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento del ricorrente nelle suddette graduatorie, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017, o. in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale, e nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, con tutte le conseguenze di legge.

Con espressa riserva di formulare in altro giudizio ulteriori domande compresa quella per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente a causa del comportamento illegittimo delle Amministrazioni.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

Si producono i seguenti documenti.

1. Decreto Ministeriale di aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2017, Prot. n. 235 dell'1.04.2014,
2. Domanda di reinserimento nelle graduatorie presentata nei termini previsti per la procedura di aggiornamento, con allegati titoli di abilitazione per l'accesso alle specifiche classi di concorso.
3. Decreto Prot. n. 3151 del 26 agosto 2014 a firma del Dirigente dell'Ufficio scolastico Regionale per la Campania - Ambito territoriale di Napoli, di approvazione delle graduatorie relative al triennio 2014/2017.
4. Stralcio delle graduatorie relative alla classe concorsuale A048 dell'Ambito Territoriale di Napoli, approvate per il triennio 2014/2017, senza il nominativo della ricorrente.
5. Stralcio delle graduatorie pubblicate prima della cancellazione della ricorrente per ciascuna classe concorsuale, comprensivo del


AVV. MAURIZIO COPPA
AVV. CARMINE PANICO
80132 NAPOLI - PIAZZA TRIESTE E TRENTO N.48 -
TEL.081/401852 - FAX 081/404256

nominativo della ricorrente, con allegato decreti di approvazione.

6. Sentenza del Tribunale di Pistoia - sez. lavoro - n. 17/2014.

7. Sentenza del Tribunale di Napoli - sez. lavoro - n. 6388/2015

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminabile. Il contributo viene versato vertendosi in materia di pubblico impiego nella misura di euro 259,00.


avv. Maurizio Coppa


avv. Carmine Panico

Avv. Maurizio Coppa Avv. Carmine Panico

(patrocinio innanzi le Giurisdizioni Superiori)

80132 NAPOLI – Piazza Trieste e Trento, 48 – Tel. 081/401852 – 404256 (Fax)


MANDATO

Avv. Maurizio Coppa, Avv. Carmine Panico con la presente Vi nomino e costituisco miei procuratori e difensori nel giudizio di cui al suesteso ricorso innanzi il Tribunale di Napoli Giudice del Lavoro nei confronti del MIUR – USR Campania. Vogliate rappresentarmi, assistermi e difendermi in ogni sua fase . A tal fine Vi conferisco ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese quelle di transigere, rinunciare agli atti del giudizio, quietanzare, chiamare terzi in causa ed ogni altra qui non espressamente menzionata, avendo per rato e fermo il Vs operato. Acconsento, altresì, a norma degli artt. 23 e 26 del D.lgs. 196/2003 al trattamento dei miei dati personali comuni, sensibili e giudiziari. Eleggo domicilio presso il Vs. studio in Napoli alla Piazza Trieste e Trento n.48.

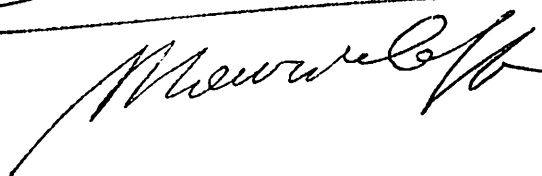
COGNOME e NOME

COSTANZO ANTONIO

FIRMA







**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI**

(EX ART. 151 C.P.C.)

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono il ricorrente giusta mandato in calce al presente ricorso,

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente alla presentazione della domanda e al successivo inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento della provincia di Napoli per le classi concorsuali A048.
- Ciò implica che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Napoli per le predette classi concorsuali.

RILEVATO CHE

- La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;
- l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]";
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;
- già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo,

compresi quelli per via telematica o *telefax*, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.:

- il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa alternativa, rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 151 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;
- anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che "[...] *l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente: applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria (...)* (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).

RILEVATO, INFINE, CHE

Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12. Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

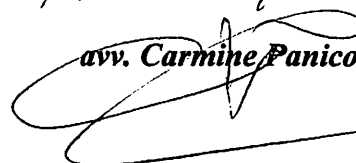
Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

AVV. MAURIZIO COPPA
AVV. CARMINE PANICO
80132 NAPOLI - PIAZZA TRIESTE E TRENTO N.48 -
TEL.081/401852 - FAX 081/404256

- nei confronti dei potenziali controinteressati, ovverossia di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive, per la classe di concorso A048, vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 - attraverso la pubblicazione sul sito *web* istituzionale del MIUR
- nei confronti delle amministrazioni convenute, mediante notifica di copia all'avvocatura distrettuale dello Stato.


avv. Maurizio Coppa


avv. Carmine Panico

N. R.G. 2312/2016



TRIBUNALE ORDINARIO di Napoli

Sezione Lavoro 2 Sezione CIVILE

DECRETO FISSAZIONE UDIENZA

Il Giudice dott. Manuela Montuori,

visti gli atti della causa n. r.g. **2312/2016**, pendente

tra

ANTONIO COSTANZO (C.F. CSTNTN65R29C495F) con il patrocinio dell'avv. PANICO CARMINE e dell'avv. COPPA MAURIZIO (CPPMRZ64R11F8390) P.ZZA TRIESTE E TRENTO N.48 80100 NAPOLI; elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. PANICO CARMINE

RICORRENTE/I

e

**MIUR (C.F.) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA (C.F.)
AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI (C.F.)**

RESISTENTE/I

letto il ricorso:

- fissa l'udienza di discussione il **19/05/2016** ore **09:31**;

*Infine le notizie del reato e del presente decreto ai potenziali
coinvolti e nono pubblicazioni sul sito WEB istituzionale
Napoli li, 25.2.16 del pive e ex ex 151 epe -*

Il Giudice
dott. Manuela Montuori

Copia conforme all'originale

